

Statuto

Articolo 1 – Nome

Sotto la denominazione "Uniti per Brè" è costituita un'Associazione di durata illimitata e retta dagli articoli 60 e seguenti del CCS e dal presente statuto con sede a Brè.

Articolo 2 –Sede

La sede dell'Associazione è Brè sopra Lugano.

Articolo 3 – Scopo

L'Associazione intende essere di utilità pubblica ed ha per scopo la protezione ambientale del villaggio di Brè, Aldesago e dell'ambiente circostante.

L'Associazione promuove e tutela il territorio, l'ambiente, la natura, il paesaggio e le superfici agricole del comprensorio dei villaggi di Bre – Aldesago secondo i concetti dello sviluppo sostenibile con l'obiettivo di garantire una buona qualità di vita a tutti i cittadini e di valorizzarne i contenuti pure in chiave turistica e culturale. Per realizzare i suoi scopi l'Associazione promuove iniziative e funge da forum propositivo e consultivo.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. L'associazione può collaborare con altre associazioni, enti e gruppi per attività con scopi e obiettivi simili e condivisi.

Articolo 4 – Personalità e capacità giuridica

L'Associazione ha personalità giuridica e ha quindi la capacità di obbligarsi a intraprendere tutto quanto necessario per la realizzazione dello scopo sociale.

Articolo 5 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito dalle contribuzioni volontarie dei membri o di terzi e dai conferimenti di ogni genere ad essa devoluti. Il Comitato valuta di caso in caso l'accettabilità di questi apporti sulla base dei criteri dello sviluppo sostenibile.

Articolo 6 – Soci

Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono sostenere e promuovere lo scopo sociale. L'ammissione dei soci è di competenza del Comitato e conferisce diritto di voto all'Assemblea. La qualità di socio si perde:

- per dimissione
- per esclusione pronunciata dall'Assemblea su proposta del Comitato

Ogni interessato può sottoporre al Comitato in ogni momento e in ogni forma, preferibilmente attraverso la piattaforma elettronica, proposte o suggerimenti.

Articolo 7 – Responsabilità e obblighi dei soci

L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni unicamente con il patrimonio sociale. I soci prestano gratuitamente la loro attività per il raggiungimento dello scopo sociale. I soci non sono tenuti ad altre prestazioni, sono liberati da ogni responsabilità personale e non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato
- il collegio dei revisori

Articolo 9 – L'assemblea

L'Assemblea dei soci si compone di tutti i soci dell'Associazione. Le sue funzioni sono:

- approvare e modificare gli statuti
- nominare il Comitato
- nominare i revisori dei conti
- approvare il rapporto di gestione dei conti
- decidere sull'esclusione di soci
- decidere lo scioglimento dell'Associazione con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti

Essa si riunisce almeno una volta all'anno per:

- prendere atto dell'andamento dell'Associazione
- approvare i conti dell'esercizio annuale
- dare scarico al comitato del suo operato
- Assemblee straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta il Comitato lo giudicherà necessario o se un quinto dei soci ne farà domanda.

La convocazione avviene per iscritto o in forma elettronica, da parte del Comitato, con ragionevole preavviso e indicazione delle trattande.

L'Assemblea prende le proprie decisioni a maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità decide il voto del/la Presidente del giorno. La modifica dello Statuto e in particolare dello scopo sociale, nonché lo scioglimento dell'Associazione, possono essere decisi unicamente con la maggioranza dei 2/3 dei votanti (è ammesso il voto per corrispondenza scritta o elettronica).

Articolo 10 – Il Comitato

Il Comitato si compone di almeno 5 membri fino a un massimo di 21 membri. I membri di Comitato sono nominati dall'Assemblea per un periodo di 1 anno e sono sempre rieleggibili.

Il Comitato nomina al suo interno un/una Coordinatore/trice, due Co-coordinatori/trici un/a Segretario/a e una Cassiere/a.

Il Comitato cura gli interessi dell'Associazione e la rappresenta verso terzi. Le sue competenze si estendono a tutte le operazioni connesse con il raggiungimento dello scopo sociale e con la gestione del patrimonio dell'Associazione. Al Comitato compete segnatamente:

- la direzione e il coordinamento dell'attività dell'Associazione
- l'ammissione e la proposta di esclusione dei soci
- l'allestimento dei conti preventivi e consuntivi, del bilancio e del rapporto di gestione

Il Comitato si riunisce fisicamente, su convocazione del/la Coordinatore/trice nella sede indicata nella convocazione oppure per mezzo di una piattaforma elettronica. Esso può validamente deliberare alla presenza di almeno la metà dei suoi membri, e prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti dei presenti; in caso di parità decide il voto del/la Coordinatore/trice. Il Comitato può anche decidere a maggioranza semplice per circolare scritta o di posta elettronica.

Articolo 11 – Collegio dei revisori

L'Assemblea designa il Collegio dei revisori che resta in carica 1 anno. Il Collegio, composto da due membri, controlla annualmente la tenuta dei conti e la gestione dei beni dell'Associazione e presenta il suo rapporto all'Assemblea dei soci.

Articolo 12 – Diritto di firma

L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due tra il/la Coordinatore/trice o il/la Segretario/a e un altro membro di Comitato.

Articolo 13 – Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, gli eventuali attivi saranno devoluti a istituzioni con scopi analoghi.

Articolo 14 – Norme suppletorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del CCS.

Articolo 15 – Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea costitutiva dell'Associazione, .